



Ai Direttori delle Strutture
Ai Responsabili amministrativi
Ai Direttori dell'AC
LORO SEDI

e, p.c.
alla GE
al Direttore Generale
LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni interpretative dell'art. 103 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di gare.

L'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 dispone: *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.*

La norma dispone, in altre parole, che i termini di tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 e, salvo nuove disposizioni di legge, i termini anzidetti riprenderanno a decorrere dal 16 aprile 2020 per la parte residua.

Al fine di rispondere alle specifiche richieste di chiarimenti pervenute e di assicurare un'uniforme interpretazione della disciplina sopra riportata, si precisa che la disposta sospensione si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50 che, nella fase della scelta del contraente, sono sorrette da regole di diritto pubblico e da attività procedimentali.

Tale interpretazione è coerente con la *ratio legis* sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione degli operatori economici nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall'altro, nella necessità di evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Stante la suddetta *ratio*, si ritiene che la sospensione dei termini procedimentali relativi alle gare, prevista dalla suddetta norma, non trova applicazione alle procedure nell'ambito delle quali i termini degli adempimenti a carico degli operatori sono scaduti prima del 17 marzo 2020, data di emanazione del provvedimento normativo in questione, ovvero per gli adempimenti che risultano già compiuti da tutti gli operatori partecipanti.





La sospensione, inoltre, non riguarda tutte le attività istruttorie degli uffici e delle commissioni (predisposizione delibere e bandi, valutazione dei documenti e delle offerte già pervenute, richieste di certificazioni a carico dell'amministrazione, ecc.) per le quali non è prevista una partecipazione procedimentale degli operatori economici.

La sospensione, inoltre, non trova applicazione alle procedure per affidamenti diretti o per le procedure negoziate, previa verifica della disponibilità degli operatori a partecipare e con esplicita rinuncia ad avvalersi della sospensione dei termini.

Espressa rinuncia alla sospensione dei termini, inoltre, dovrà essere acquisita anche per tutte le altre fasi procedurali nelle quali sono coinvolti gli operatori economici (richieste di chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste a seguito di verifica offerte anomale, ecc.).

In caso di adempimenti da compiere in seduta pubblica, i RUP sono invitati a comunicare preventivamente a tutti i partecipanti il loro svolgimento in modalità telematica pubblica.

In caso di affidamenti urgenti e/o legati alla gestione della situazione emergenziale i Direttori sono invitati ad acquisire da ciascun operatore che si vuole invitare una esplicita dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del DL 18/2020.

Si prega di dare la più ampia diffusione della presente a tutti i RUP e a tutti gli addetti agli uffici acquisti.

IL DIRETTORE
(dott.ssa Simona Fiori)

